

# La Gdf può effettuare i controlli antiriciclaggio a beneficio anche dell'Agenzia delle entrate

Cristina Bartelli a pag. 28

Circolare della Guardia di finanza dà attuazione al nuovo potere del dlgs 60/18

## L'antiriciclaggio diventa fiscale Verifiche sull'adeguata verifica verso i professionisti

DI CRISTINA BARTELLI

**A**l via i controlli fiscali antiriciclaggio della Guardia di finanza. La Gdf busserà alla porta dei professionisti e di tutti i soggetti obbligati all'adeguata verifica della clientela (ad esclusione degli intermediari finanziari) per conto dell'Agenzia delle entrate. Le verifiche saranno effettuate nell'ambito dei nuovi adempimenti del dlgs 60/18 che prevede l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni antiriciclaggio.

Le verifiche si innescheranno a seguito di una richiesta

di autorità finanziaria estera. E i tempi di risposta alle richieste saranno tra i 70 e i 90 giorni per i casi più complessi. A stabilire i punti di attuazione del nuovo adempimento è una circolare del 9 luglio 2018 della Guardia di finanza (prot. 0203301/2018).

«L'obiettivo», si legge nella circolare diramata ai reparti, «della riforma è quello di assicurare agli organi dell'amministrazione finanziaria la possibilità di attingere ai dati e alle informazioni raccolti e conservati dalle istituzioni finanziarie e dagli altri soggetti tenuti all'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio intro-

dotti dalla direttiva 201/849/ Ue, recepita con il dlgs 25 maggio n. 910 in funzione di una maggiore trasparenza delle operazioni finanziarie cross-border e di una più incisiva azione di contrasto alle manovre evasive ed elusive di respiro ultranazionale».

Per i nuovi controlli la Guardia di finanza ha stipulato con l'agenzia delle entrate una convenzione della durata annuale.

Le fiamme gialle dunque ai fini fiscali potranno accedere ai medesimi dati e documenti sull'adempimento delle procedure di adeguata verifica.

Oggetto dei controlli le

richieste di informazioni a decorrere dal primo gennaio

20108.

Una volta ricevuta l'istanza di cooperazione amministrativa le unità della Gdf procedono a un esame preliminare sul contenuto e a un approfondimento della posizione riguardante il soggetto interessato alla richiesta attraverso l'utilizzo delle banche dati.

Sotto il profilo esecutivo, specifica la circolare, laddove a seguito di una preliminare attività di riscontro non dovessero emergere particolari criticità le informazioni oggetto dell'istanza potranno essere direttamente richieste

al professionista.

Se dovessero emergere evidenze di violazioni in materia di antiriciclaggio scatterà un controllo in tale materia.

Il riscontro della collaborazione amministrativa internazionale arriverà anche con questionari o inviti.

La guardia di finanza ha, infine, mano libera nell'avviare a margine dell'attività di cooperazione una verifica fiscale nel caso in cui ricorrano concreti indizi sulla sua presenza fiscalmente qualificata in Italia da cui derivi la sottrazione di materia imponibile per il territorio italiano.

